



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia, Stefano Colombari e Maria Carla Minieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Carla Minieri in Milano, via Francesco Sforza, 15;

contro

ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata;

nei confronti

A2a Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, e Barbara Beretta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione dell'ARERA n. 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 nonché della parte II del testo unico delle disposizioni della regolazione della

qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvata con tale deliberazione, come risultante anche dall'avviso di correzione di errori materiali del 30 dicembre 2019, che parimenti si impugna;

- di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, anche non conosciuti, in particolare:

a) dei chiarimenti pubblicati il 14 febbraio 2020, recanti la nota informativa ARERA sulla determinazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi;

b) della deliberazione dell'ARERA n. 571/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, recante l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020, e del relativo Allegato;

c) della deliberazione dell'ARERA n. 529/2018/R/Gas del 23 ottobre 2018, recante l'avvio del procedimento per la formazione dei provvedimenti in materia di tariffe e qualità relativi al servizio di distribuzione e misura del gas, per il quinto periodo di regolazione;

d) del documento per la consultazione n. 170/2019/R/gas del 7 maggio 2019, recante le linee di intervento per la regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione;

e) del documento per la consultazione n. 338/2019/R/gas del 30 luglio 2019, recante gli orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione;

f) del documento per la consultazione n. 410/R/2019/gas del 15 ottobre 2019, recante i criteri per la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione e dell'avviso di correzione di errori materiali del 24 ottobre 2019;

g) della deliberazione dell'ARERA n. 242/2019/A del 18 giugno 2019, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente” e dell'ivi approvato “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società-OMISSIS- il 29 giugno 2020:

h) dell'atto dell'ARERA del 14 aprile 2020, recante i chiarimenti alla motivazione della deliberazione n. 570/2019/R/gas;

- i) dell'atto dell'ARERA del 15 aprile 2020, recante l'*addendum* alla nota informativa sulla determinazione dei corrispettivi unitari, a copertura dei costi operativi;
 - l) della relazione tecnica dell'ARERA sulla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, pubblicata successivamente ai chiarimenti del 14 aprile 2020 e all'*addendum* del 15 aprile 2020;
 - m) della deliberazione dell'ARERA n. 127/2020/R/Gas del 14 aprile 2020, recante la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020, con i relativi allegati, pubblicata sul sito istituzionale il 15 aprile 2020;
 - n) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società-OMISSIS- il 31 maggio 2021:
- della deliberazione dell'ARERA n. 117/2021/R/gas del 23 marzo 2021, pubblicata sul sito istituzionale del 26 marzo 2021, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020” e dei relativi valori nonché delle Tabelle 1, 1a, 1b, 1c, 2 e 3, ad essa allegate;
 - della deliberazione dell'ARERA n. 122/2021/R/gas del 29 marzo 2021, pubblicata in pari data sul sito istituzionale, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2021” e dei relativi valori nonché delle Tabelle 2, 2a, 2b, 3 ad essa allegate;
 - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la società ricorrente l'avvocato Maria Carla Minieri e per l'ARERA l'avvocato dello Stato Francesco Vignoli;

Con ordinanza collegiale n. 583 del 3 marzo 2021 il Tribunale, al fine di decidere i motivi specificati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, ha disposto una verifica per la

soluzione delle complesse questioni tecniche inerenti il metodo tariffario del mercato della distribuzione del gas.

Con ordinanze collegiali n. 2760 del 9 dicembre 2021 e n. 106 del 17 gennaio 2022, il Tribunale ha individuato puntuali cautele per lo svolgimento delle operazioni di verifica, al fine di realizzare il principio di parità delle parti, contemperando la piena attuazione del contraddittorio - mediante l'accesso ai dati annuali disaggregati forniti dall'ARERA ai verificatori e relativi ai costi operativi dalle imprese del settore - con la tutela della concorrenza nel mercato della distribuzione del gas, la quale rischierebbe di essere alterata dalle informazioni ritraibili dalla diffusione nominativa dei predetti dati.

Con nota prot. n. 4841 del 3 febbraio 2022 l'ARERA ha comunicato al consulente tecnico nominato dalla società ricorrente che, in data 2 febbraio 2022, il suo delegato - tra l'altro non corrispondente alla persona indicata nell'atto di nomina del sostituto del 19 gennaio 2022 (allegato 1 di parte ricorrente) - *<<ha ricopiato su supporto cartaceo alcuni dati disaggregati riferibili a singole imprese e, violando l'anonimizzazione, ha riportato la denominazione sociale di ciascuna impresa di distribuzione>>* e che, per tale ragione, le operazioni di verifica sono state temporaneamente sospese, in attesa dell'ordine istruttorio di questo Tribunale.

Con memoria depositata in data 5 febbraio 2022, la società ricorrente ha chiesto di poter proseguire le operazioni di verifica, allegando che *<<il delegato di -OMISSIS- non ha minimamente cercato di portare all'esterno nulla, senza prima ottenere il benestare dell'ARERA>>*.

Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 l'istanza istruttoria è stata discussa e il Collegio si è riservato di decidere.

Costituisce un fatto non contestato la circostanza, riferita dall'ARERA nella nota prot. n. 4841 del 3 febbraio 2022, che il delegato del consulente tecnico della società ricorrente abbia copiato su un supporto cartaceo alcuni dati disaggregati, puntualmente associati alla denominazione sociale delle imprese ai quali si riferiscono.

Il delegato della società ricorrente ha dunque violato le prescrizioni con le quali il Tribunale ha imposto:

- a) il divieto di copiatura, in qualsiasi forma, dei dati disaggregati e nominativi visualizzati dal sito web protetto predisposto dall'ARERA;
- b) il divieto di trasferimento di tali dati su un supporto materiale, informatico o cartaceo.

Tali prescrizioni, come già evidenziato, sono state individuate dal Tribunale quali condizioni necessarie per accedere ai dati sensibili relativi ai costi operativi delle imprese del settore, per cui la loro violazione deve configurarsi quale causa ostativa alla conoscenza dei predetti dati.

A tal proposito, deve ritenersi priva di rilievo la circostanza che, all'esito dei controlli predisposti dall'ARERA per assicurare il rispetto delle cautele individuate dal Tribunale, tali dati non siano stati trattenuti dal delegato per essere consegnati alla parte ricorrente.

Le prescrizioni imposte dal Tribunale devono essere interpretate secondo il canone di buona fede comportamentale, la cui violazione deve essere rilevata anche alla luce del comportamento scorretto tenuto dal delegato, a prescindere dall'effettiva realizzazione del risultato vietato: il delegato, pur sapendo che avrebbe potuto esportare solo i risultati dell'elaborazione di tali dati, ha infatti tentato di esportare i dati e non vi è riuscito solamente grazie ai controlli accurati effettuati dall'ARERA.

Neppure può essere accolta la richiesta, avanzata dalla società ricorrente nella memoria depositata il 5 febbraio 2022, di consentire la prosecuzione delle operazioni di verifica solo al consulente tecnico di parte e non al delegato che ha materialmente commesso la violazione.

In assenza di elementi probatori di segno contrario, deve infatti ritenersi che il delegato del consulente tecnico di parte abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della società ricorrente, la quale, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, deve ritenersi inadempiente agli obblighi imposti dal Tribunale per lo svolgimento delle operazioni di verifica, per il solo fatto di essersi avvalsa dell'opera di terzi che abbiano agito con dolo o con colpa.

Il Collegio ritiene pertanto che la società ricorrente sia responsabile della violazione delle prescrizioni da parte del suo delegato e che perciò non meriti la tutela derivante dalla piena attuazione del contraddittorio processuale.

Il Collegio deve dunque disporre la sospensione delle operazioni di verifica, nei confronti della società ricorrente.

Il Collegio ravvisa, nel fatto accaduto presso i locali dell'ARERA in data 2 febbraio 2022, possibili profili di responsabilità penale, per cui deve trasmettere gli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) dispone la sospensione delle operazioni di verifica.

Dispone altresì la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed ai verificatori.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente e delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse, nominate nella presente ordinanza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.